



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.comune.nettuno.roma.it

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ed AREA DEMANIO E PATRIMONIO

tel. 0698889433/434 - Via Scipione Borghese snc - email ufficio.urbanistica@comune.nettuno.roma.it

Prot. N. 19360 del 06/6/2015

**A tutti i titolari delle Concessioni
Demaniale Marittime**

LORO SEDI

Oggetto : Circolare sulla applicazione del Regolamento Regionale n.11 del 15.07.2009.

Come è noto con il Regolamento Regionale n.11 del 15.07.2009 sono state disciplinate le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricettive e la classificazione degli stabilimenti balneari.

In particolare al comma 1 dell'articolo 12 (*Disposizioni transitorie*) è stato previsto che: *"le strutture relative alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 2, lettere a),b),c),d),ed f), assentite con concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate alle previsioni del regolamento stesso. A tal fine i concessionari, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano o rinnovano la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 53 della Legge Regionale n. 13/2007, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento strutturale rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche di cui al presente regolamento. I Comuni, sulla base delle dichiarazioni di inizio attività, provvedono all'eventuale adeguamento delle concessioni già rilasciate"*.

In proposito si evidenzia che da un controllo effettuato presso la competente struttura Comunale è emerso che **non/tutti** i concessionari hanno provveduto ad adeguarsi alla suddetta direttiva.

Considerato che da una attenta lettura della norma i termini stabiliti al comma 1 dell'articolo 12 non sembrano avere carattere perentorio ma bensì carattere ordinatorio, si sollecitano i titolari delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative inadempienti ad attivarsi in tal senso, al fine di regolarizzare la propria posizione dal punto di vista tecnico, quale adeguamento rispetto ai requisiti previsti dal suddetto regolamento.

In tal senso si ritiene opportuno fissare in giorni **45** gg. dal ricevimento/pubblicazione della presente Circolare il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione necessaria per l'adeguamento in argomento, allo scadere di detto termine l'Amministrazione procederà nei confronti dei concessionari inadempienti ai sensi della lettera f) dell'art. 49 della legge regionale n. 13/2007.


Si ritiene doveroso sottolineare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, viene riservato ai comuni competenti per territorio assicurare, la vigilanza su detti adempimenti.

Nello specifico si rammenta che il Regolamento regionale n. 11/2009, prevede:


- 1) – Le spiagge attrezzate regolarmente assentite in concessione, indipendentemente dalle previsioni del P.U.A. adottato, possono realizzare strutture dedicate a punti di ristoro e servizi igienici in conformità a quanto previsto dall'art.4 del regolamento regionale n.11 del 15.07.2009; **Gli stessi dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.**
- 2) – Nei punti di ormeggio, secondo l'articolo 6 comma 1 del regolamento regionale n.11 del 15.07.2009, possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all'utenza nautica;
- 3) – Nelle aree adibite al noleggio delle imbarcazioni, secondo l'articolo 7 comma 1 del regolamento regionale n.11 del 15.07.2009, può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela;
- 4) Gli interventi previsti al comma 2 dell'art.11 del regolamento regionale n.11 del 15.07.2009, quali, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del Concessionario al Comune competente, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione;
- 5) – Gli interventi in area demaniale marittima per finalità turistico-ricettiva sono presentati e/o rinnovati a mezzo di dichiarazione di inizio attività;
- 6) – In caso contrario gli eventuali interventi accertati, privi della prescritta D.I.A. saranno ritenuti abusivi e quindi soggetti a rimozione e relativa sanzione;
- 7) – Si fa presente, altresì che la stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre 2015 come stabilito dalla Ordinanza n.29/2015.

Al fine di procedere nell'obiettivo comune la scrivente Struttura, nel più ampio spirito di collaborazione, garantisce la propria disponibilità per qualsiasi chiarimento che le SS.VV. ritenessero necessario in merito all'argomento.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Jr. **Alberto Maria Capomaggi**



Il Dirigente ad Interim dell'Area Urbanistica
Ing. **Benedetto SAJEVA**



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
E ad Interim Area Demanio e Patrimonio
Dott.ssa **Rita Dello Cicchi**

